

LA QUESTIONE DELL'AUTORITÀ E LE NUOVE FORME DI VITA CONSACRATA*

2. L'autorità interna alle nuove forme di vita consacrata

In questa seconda parte intendiamo affrontare la questione dell'autorità, e con essa la potestà e il suo esercizio da parte dei diversi soggetti che a norma del diritto proprio delle cosiddette nuove forme di volta in volta è stato approvato per i singoli casi. Si tratta evidentemente di un lavoro a dir poco arduo sia perché le norme statutarie e costituzionali sono estremamente variegate e differenziate, sia perché la letteratura canonistica non ha sinora affrontato in maniera sistematica tale questione. Qualche tentativo di suffragare l'organizzazione del governo interno ai nuovi istituti con fondamento in diverse norme codiciali è assai discutibile. Le scelte dedotte in norme per le singole "approvazioni" dalla prassi della Congregazione per gli IVC e le SVA, poi, non offrono chiari punti di riferimento. Dall'esame di diverse norme costituzionali e statutarie delle cosiddette nuove forme, è possibile dedurre che si è seguito, per lo più, un criterio di tipo pragmatico tal-

* La prima parte dell'articolo è pubblicata in *Periodica* 97 (2008) 223-249.

volta con fondamento storico, talvolta con fondamento teoretico.

2.1 *Potestà ecclesiastica e natura dell'istituto*

2.1.1 Premessa storica

Come è noto, dalla storia della vita consacrata è dato riconoscere un andamento fluttuante nell'esercizio dell'autorità e della potestà, dipendente non solo dalle diverse forme sviluppatesi nel corso dei secoli, ma anche da avvenimenti interni alla vita della Chiesa e al quadro esterno della società civile. Procedendo per approssimazione, se la vita consacrata fosse rimasta di tipo monastico, e non clericale quindi, non si sarebbero avuti i problemi che oggi ci accingiamo a discutere. Ma la storia della Chiesa, dopo il monachesimo ha conosciuto l'introduzione del radicalismo evangelico nella vita sociale, mettendo in primo piano il ministero pastorale esercitato con la ricezione dell'ordine sacro. Esempio lampante della clericalizzazione è dato dagli ordini mendicanti del sec. XIII: i domenicani, già chierici dall'inizio, i frati minori francescani, all'inizio laici, abbandonano ben presto la loro indole laicale, pur avendo un Ministro generale laico, e aprono le porte ad un processo di clericalizzazione. Ciò comporta anche un governo centralizzato, dove il Maestro o il Generale dell'ordine ha autorità su tutto l'ordine. Dopo il II concilio di Lione (1274), si fissa la struttura giuridica essenziale della vita consacrata, con la triade dei voti. Anche in ambito femminile si sviluppa una sistematizzazione che vede però scelte

diversificate: esistono sia rami femminili dell'ordine maschile sia i cosiddetti monasteri doppi, sotto l'autorità della Badessa. Tipico e al tempo stesso eccezionale è il caso della Badessa di Conversano⁴⁹, che esercitava potestà, conferendo ad esempio gli ordini minori attraverso un Vicario; la sua autorità era piena non solo nei confronti delle monache ma anche verso il clero secolare; oppure il caso dell'ordine di Fontevraud, dove in una forma mista monaci e monache sottostavano all'autorità della Badessa⁵⁰.

Pur facendo le debite distinzioni e con qualche approssimazione, si può a ragione dire che anche oggi alcune delle cosiddette nuove forme ripercorrono modelli che nuovi non sono; infatti, tra le nuove forme molte sono quelle che si avvicinano alla vita monastica, altre ripetono l'esperienza storica della *mixité* e, pur avendo ormai chiarito, alla luce di VC che i coniugati non possono essere in senso proprio consacrati e quindi entrare come membri in una nuova forma, rimane il problema dell'autorità specie nelle forme dove membri dell'istituto sono laici e laiche consacrati e sacerdoti insieme.

Proprio in ragione della composizione dei membri, si nota che i decreti di approvazione di questi istituti non specificano in genere la natura dell'istituto, ma si limitano ad una terminologia generica

⁴⁹ M.T. GIUDICI, «Origini storiche e fondamenti giuridici della giurisdizione della badessa di Conversano», *Commentarium pro Religiosis* 75 (1994) 309-358.

⁵⁰ S. TUNC, *Les femmes au pouvoir. Deux abbesses de Fontevraud aux XIIe et XVIIe siècles*, Paris 1993.

che non permette più di chiarificare la natura e quindi di precisare i soggetti abili all'assunzione della potestà di governo. O meglio, i soggetti sono precisati, ma non è chiaro o almeno fa difficoltà come una Moderatrice suprema possa esercitare potestà sui membri chierici dell'istituto o dare norme sulla formazione clericale. Si dirà che può farlo tramite un Vicario chierico, ma allora l'istituto vicariale non può dirsi tale se il titolare proprio non può esercitare potestà in uno o più ambiti specifici del suo governo, perché privo del fondamento che in questo caso è l'ordine sacro. Perciò, mi sembra che la questione rimetta in gioco la relazione tra potestà e natura delle nuove forme di vita consacrata, che di fatto sono solamente nuovi istituti.

La scelta pratica, stando alla prassi della Congregazione per gli IVC e le SVA e all'esame di qualche documento costituzionale approvato dal predetto Dicastero, ha seguito il criterio della scelta di un Vicario chierico che riceve potestà ecclesiastica di governo tramite la suprema autorità della Chiesa che ha approvato l'istituto e le sue costituzioni.

Tra gli aspetti problematici più ricorrenti, sia storici sia attuali, che si sono imposti all'attenzione della dottrina, vi è da evidenziare anzitutto la possibilità di esercizio di potestà da parte di fratelli sui membri chierici, e poi l'affidamento, secondo un criterio prudenziale e di opportunità, ad un Superiore non chierico di governare un istituto⁵¹.

⁵¹ Cf. L. GEROSA, «Movimenti ecclesiali, nuove forme di vita evangelica ed Istituti di vita consacrata: carismi in comunione?», in AA.VV., *Vita consacrata, nuove forme di vita evangelica, movimenti ecclesiali: carismi in comunione*, Roma 2005, 79.

2.1.2 Potestà di governo e IVC

Dalla posizione del CIC/17⁵², che era pervenuta alla distinzione netta tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione, con la conseguente distinzione tra gerarchia di ordine, costituita dalla ricezione del sacramento dell'ordine, e gerarchia di giurisdizione, che consta del supremo pontificato, dell'episcopato subordinato e di altri gradi, si è pervenuti al Vat. II con l'affermazione di un'unica potestà sacra nella Chiesa, di cui godono i ministri sacri (cf. LG 18a)⁵³, che si differenzia, senza dividersi propriamente, per l'oggetto delle sue funzioni – *munera* – esplicate dalle rispettive potestà: insegnare, santificare, governare⁵⁴.

La potestà sacra⁵⁵, nelle sue diverse funzioni, ha origine dalla ricezione dell'ordine sacro, dal momento che, come recita il can. 375 §2⁵⁶, «*Episcopi ipsa con-*

⁵² P.A. D'AVACK, «Autorità ecclesiastica», in *Enciclopedia del diritto* 4, Milano 1959, 487-497.

⁵³ «Christus Dominus, ad populum Dei pascendum semperque augendum, in Ecclesia sua varia ministeria instituit, quae ad bonum totius Corporis tendunt. Ministri enim, qui sacra potestate pollent, fratribus suis inserviunt, ut omnes qui de populo Dei sunt, ideoque vera dignitate christiana gaudent, ad eundem finem libere et ordinatim conspirantes, ad salutem perveniant.»

⁵⁴ G. FELICIANI, «Potestà della Chiesa», in *Enciclopedia del diritto* 34, Milano 1985, 812-814.

⁵⁵ P.G. MARCUZZI, «Natura della potestà negli istituti di vita consacrata», in AA.VV., *Lo statuto giuridico dei consacrati per la professione dei consigli evangelici*, Città del Vaticano 1985, 103-118.

⁵⁶ Che ha come fonte conciliare LG 21b: «[...] Docet autem Sancta Synodus episcopali consecratione plenitudinem conferri sacramenti Ordinis, quae nimirum et liturgica Ecclesiae consuetudine et voce Sanctorum Patrum summum sacerdotium, sacri ministerii summa nuncupatur. Episcopalis autem consecratio,

secratione episcopali recipiunt cum munere sanctificandi munera quoque docendi et regendi»; perciò anche il *munus regendi*, e la conseguente *potestas regiminis* dei ministri sacri è di natura sacramentale⁵⁷. Tale affermazione non nega la dottrina tradizionale sulla distinzione tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione, distinzione mantenuta nel can. 274 §1⁵⁸.

cum munere sanctificandi, munera quoque confert docendi et regendi, quae tamen natura sua nonnisi in hierarchica communione cum Collegii Capite et membris exerceri possunt [...].»

⁵⁷ Si veda, ad esempio, LG 10b: «Sacerdotium autem commune fidelium et sacerdotium ministeriale seu hierarchicum, licet essentia et non gradu tantum differant, ad invicem tamen ordinantur; unum enim et alterum suo peculiari modo de uno Christi sacerdotio participant. Sacerdos quidam ministerialis, potestate sacra qua gaudet, populum sacerdotalem efformat ac regit, sacrificium eucharisticum in persona Christi conficit illudque nomine totius populi Deo offert; fideles vero, vi regalis sui sacerdotii, in oblationem Eucharistiae concurrunt, illudque in sacramentis suscipiendis, in oratione et gratiarum actione, testimonio vitae sanctae, abnegatione et actuosa caritate exercent». Oppure LG 27a: «Episcopi Ecclesias particulares sibi commissas ut vicarii et legati Christi regunt, consiliis, suasionibus, exemplis, verum etiam auctoritate et sacra potestate, qua quidam nonnisi ad gregem suum in veritate et sanctitate aedificandum utuntur, memores quod qui maior est fiat sicut minor et qui praecessor est sicut ministrator (cf. Lc 22,26-27). Haec potestas qua, nomine Christi personaliter funguntur, est propria, ordinaria et immediata, licet a suprema Ecclesiae auctoritate exercitium eiusdem ultimatim regatur et certis limitibus, intuitu utilitatis Ecclesiae vel fidelium, circumscribi possit. Vi huius potestatis Episcopi sacrum ius et coram Domino officium habent in suos subditos leges ferendi, iudicium faciendi, atque omnia, quae ad cultus apostolatusque ordinem pertinent, moderandi».

⁵⁸ «Soli clerici obtinere possunt officia ad quorum exercitium requiritur potestas ordinis aut potestas regiminis ecclesiastici.»

Per poter superare questa non semplice problematica, che include non più solo aspetti giuridici, ma esige anche una approfondita indagine teologica, si possono ricavare elementi utili da altri testi significativi. Il can. 375 §2 afferma che gli uffici di insegnare e di governare dei Vescovi, «*natura sua non nisi in hierarchica communione cum Collegii Capite et membris exercere possunt*». Chiarisce in proposito la *Nota explicativa praevia* di LG, n. 2:

[...] *In consecratione datur ontologica participatio sacrorum munerum [...]. Consulto adhibetur vocabulum munerum, non vero potestatum, quia haec ultima vox de potestate ad actum expedita intelligi posset. Ut vero talis expedita potestas habeatur, accedere debet canonica seu iuridica determinatio per auctoritatem hierarchicam [...].*

Senza la comunione gerarchica la funzione sacramentale-ontologica, che si deve distinguere dall'aspetto canonico-giuridico, non può essere esercitata, senza entrare in questioni di liceità e di validità d'esercizio della potestà stessa. Diversa quindi potrebbe apparire la prospettiva, quando si tratta della funzione di santificare nella Chiesa, oppure di quelle di insegnare e di governare: nel primo caso avremmo un *munus* immediatamente esercitabile da parte dei Vescovi, una volta ricevuta la consacrazione episcopale; negli altri due casi, i *munera*, ricevuti con l'ordine sacro, sono esercitabili solo se accede la determinazione giuridica, che «*consistere potest in concessione particularis officii vel in assigatione subditorum*», e viene fatta «*iuxta normas a suprema auctoritate adprobatas*».

Pertanto, all'ordinazione conferita segue la determinazione canonica; di qui il postulato di una totale disponibilità da parte dei chierici ad accettare e

adempiere fedelmente l'incarico loro affidato dal proprio Ordinario (cf. can. 274 §2).

Dal momento però che la distinzione tra le tre funzioni è riportata solo nel testo conciliare di LG e non viene più ripresa nella NEP, e il testo conciliare deve essere letto alla luce della NEP redatta appositamente a questo scopo, si può concludere che tutte e tre le funzioni richiedono la gerarchica comunione con il Capo della Chiesa e con le membra, in quanto realtà organica, che esige forma giuridica e insieme è animata dalla carità. Di conseguenza, mentre la funzione di santificare per divenire libera all'esercizio esige il minimo di comunione gerarchica nell'adeguarsi a fare ciò che fa la Chiesa per essere esercitata validamente, le funzioni di insegnare e di governare, proprio perché per la natura delle cose devono essere esercitate da più soggetti, per volontà di Cristo gerarchicamente cooperanti, esigono una comunione gerarchica più stretta, che attinge la stessa validità, per poter divenire potestà libere all'esercizio. La potestà ecclesiastica di governo diventa quindi libera all'esercizio valido nella Chiesa cattolica solo quando si esercita in comunione gerarchica, sia da parte dei chierici che ne sono i depositari e i ministri ordinari per l'ordine sacro ricevuto, sia da parte dei laici, che possono partecipare all'esercizio di essa nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla suprema autorità nella Chiesa.

In conclusione, la potestà di governo è parte della potestà sacra e ha il suo fondamento nell'ordine sacro, nel senso che sono abili a tale potestà coloro che sono insigniti di tale ordine (cf. can. 129 §1)⁵⁹,

⁵⁹ «Potestatis regiminis, quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia et etiam potestas iurisdictionis vocatur, ad nor-

senza però escludere la possibilità reale di riconoscere una fonte diversa della medesima potestà ecclesiastica di governo, con la concessione o la partecipazione all'esercizio⁶⁰.

La complessa problematica sulla potestà, già presente tra gli Autori durante la revisione del CIC⁶¹, non ha mancato di attirare l'attenzione dei commentatori subito dopo la promulgazione del nuovo CIC, con linee di soluzione diverse⁶²: alcuni hanno insistito sulla distinzione meramente quantita-

mam praescriptorum iuris, habiles sunt qui ordine sacro sunt insigniti.»

⁶⁰ Come, ad esempio, prevede il can. 129 §2: «In exercitio eiusdem potestatis, christifideles laici ad normam iuris cooperari possunt».

⁶¹ Il CIC ha ammesso, quindi, una duplice soluzione: sono abili alla potestà di governo i chierici, mentre ai laici essa può essere concessa per partecipazione. Si è volutamente abbandonata la precisazione «potestas regiminis ecclesiastici ordine sacro innixa», presente nello Schema del 1980, cann. 126 e 244, per le osservazioni apportate dai Padri della Commissione di revisione, come si può leggere in *Communicationes* 14 (1982) 146-149, tanto che fu eliminata dal testo dei canoni corrispondenti (gli attuali cann. 129 §1 e 274 §1) dopo la discussione nella Plenaria del 1981, riportata in *PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, Congregatio Plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Typis Poliglottis Vaticanis 1991, 35-97.

⁶² Sulla natura della potestà negli IVC e nelle SVA si veda G. GHIRLANDA, «De natura, origine et exercitio potestatis regiminis iuxta novum Codicem», *Periodica* 74 (1985) 143-149. Per un approfondimento sulle posizioni degli Autori circa la complessa questione della potestà nella Chiesa, rimandiamo a A. CELEGHIN, «Sacra potestas: quaestio post conciliaris», *Periodica* 74 (1985) 165-225; per un'ampia rassegna è ancora validissima, dello stesso Autore, *Origine e natura della potestà sacra. Posizioni postconciliari*, Brescia 1987.

tiva tra le potestà⁶³ di cui parla il can. 596⁶⁴, altri hanno preferito orientarsi sulla natura sacramentale della potestà, insistendo su una distinzione di tipo sostanziale⁶⁵.

2.1.3 Potestà e natura dell'istituto

La normativa codiciale tratteggia una linea di demarcazione nell'esercizio della potestà; e, infatti, definisce chiaramente che un istituto è clericale, quando è governato da chierici, assume l'esercizio dell'ordine sacro e viene riconosciuto come tale, cioè clericale, dall'autorità ecclesiastica (cf. can. 588 §2), oppure è laicale, quando, riconosciuto come tale dalla Chiesa, ha un compito proprio che non comporta l'esercizio dell'ordine sacro (cf. can. 588 §3). In base a questa duplice possibilità, è chiaramente individuabile chi può esercitare potestà e quale tipo di potestà. Stando però alla prassi di approvazione della Congregazione per gli IVC e le SVA che

⁶³ A. GUTIÉRREZ, «Canones circa Instituta vitae consecratae et Societates vitae apostolicae vagantes extra partem eorum propriam», *Commentarium pro Religiosis* 64 (1983) 79-96.

⁶⁴ «§1. Institutorum Superiores et Capitula in sodales ea gaudent potestate, quae iure universali et constitutionibus definitur. §2. In institutis autem religiosis clericalibus iuris pontificii pollent insuper potestate ecclesiastica regiminis pro foro tam externo quam interno. §3. Potestati de qua in §1 applicantur praescripta cann. 131, 133 et 137-144.»

⁶⁵ P.G. MARCUZZI, «Natura della potestà negli istituti di vita consacrata», in AA.VV., *Lo statuto giuridico dei consacrati* (cf. nt. 55), 114; V. DE PAOLIS, «La potestà di governo nella Chiesa. Gli uffici ecclesiastici (libro I, cann. 129-196)», in AA.VV., *I Religiosi e il nuovo Codice di Diritto Canonico*, Roma 1984, 33-60.

ammette nei decreti di approvazione di istituti con nuova forma di vita consacrata una terminologia che non specifica più la natura dell'istituto, se cioè sia clericale o laicale, ma si limita ad indicare con una terminologia in certo senso nuova e più elastica che si tratta di IVC o di famiglia di vita consacrata, risulta più difficile comprendere quale potestà i Superiori possono esercitare.

A proposito della natura dell'istituto uno dei criteri approvati nel congresso della Congregazione per gli IVC e le SVA del 26 gennaio 1990 recita:

Quando si tratta di una "forma nuova di vita consacrata", che comprende anche un ramo clericale, non è necessario che l'istituto venga riconosciuto come clericale; basta che i chierici incardinati all'istituto siano dipendenti da un membro sacerdote, con i poteri necessari, sia o non sia allo stesso tempo Presidente dell'istituto⁶⁶.

Dinanzi a questo criterio possono sorgere diverse perplessità. Anzitutto, se si elimina la specificazione della natura clericale, si ammette quella laicale? Oppure la categoria della natura è da ritenersi ormai superata? In caso affermativo, si deve ammettere che nella prassi si fa sempre più strada la cosiddetta categoria degli istituti misti, sui quali torneremo più avanti.

Se non è necessario che il Presidente dell'istituto sia chierico, questo comporta una non automatica equipollenza tra Presidente e Superiore (generale). Dall'esame di alcune costituzioni e statuti, sembra che il Presidente non svolga le funzioni, o almeno

⁶⁶ G. ROCCA, «Le nuove comunità» (cf. nt. 7), 172, nota 25.

non tutte quelle di un vero e proprio Superiore interno.

Il can. 501 §1 del CIC/17 stabiliva che Superiori e Capitoli hanno potestà dominativa sui loro sudditi secondo le norme del diritto proprio e del diritto comune⁶⁷. La dottrina degli Autori si orientava a spiegare il fondamento di tale potestà nella professione religiosa e quindi nel voto di obbedienza⁶⁸. Il CIC vigente stabilisce una certa distinzione tra la potestà concessa agli istituti clericali di diritto pontificio e quella concessa agli altri istituti: ai primi concede potestà di governo (can. 596 §2) agli altri quella concessa dal diritto universale e dal diritto proprio. Gli istituti non contemplati nel can. 596 §2 godono di potestà ecclesiastica di governo solo esecutiva da esercitarsi secondo i canoni citati nel §3 del can. 596. Pertanto, ai Superiori degli IR e le SVA clericali di diritto pontificio il can. 596 §2 conferisce certamente potestà ecclesiastica di governo; agli altri Superiori degli IVC e delle SVA laicali e clericali di diritto diocesano è concessa potestà ecclesiastica di governo, a mente del can. 596 §1. Ma questa potestà è solamente esecutiva, e perciò essi non godono di potestà propriamente legislativa, giudiziale e penale⁶⁹.

La categoria di Superiore ha subito nella storia una notevole evoluzione, specie in riferimento alla

⁶⁷ «Superiores et Capitula, ad normam constitutionum et iuris communis, potestatem habent dominativam in subditos; in religione autem exempta, habent iurisdictionem ecclesiasticam tam pro foro interno, quam pro externo.»

⁶⁸ In tal senso, ad esempio, P. COLELLA, «Potestà dominativa», in *Enciclopedia del diritto* 34, Milano 1985, 815.

⁶⁹ A. GUTIÉRREZ, «Canones circa Instituta vitae consecratae» (cf. nt. 63), 73-96.

indipendente configurazione e autonomia di governo degli istituti femminili rispetto a quelli maschili; si ha l'impressione che oggi le nuove fondazioni stiano facendo un passo indietro su questo versante, almeno nel senso che costituendosi come fraternità si pongono se non in rapporto di dipendenza almeno in rapporto di parità. La prassi di far dipendere dal Superiore di un istituto maschile l'istituto femminile ha conosciuto una estensione di competenza del Superiore dell'istituto maschile verso quello femminile assai ampia (vigilanza sull'amministrazione dei beni, presidenza alle elezioni capitolari, diritto di visita, erezione e soppressione di case). Questa prassi fu mantenuta in vigore fino al 1901, quando le *Normae*⁷⁰ dell'allora Congregazione dei Religiosi vietò ai Superiori di istituti maschili di esercitare potestà sugli istituti femminili ad essi aggregati. Anche se il CIC/17 aveva ripreso il divieto delle *Normae* del 1901, non mancarono tentativi di ripristinare la sottomissione degli istituti femminili alle autorità degli istituti maschili. Tali tentativi però furono parzialmente sradicati, nel senso che fu permesso di mantenere un regime di dipendenza a chi già l'aveva, ma fu negato ad altri istituti che ne facevano richiesta. Alla luce del rinnovamento conciliare, vi fu un totale orientamento verso l'indipendenza nel governo interno dei singoli istituti, pur conservando rapporti di collaborazione in ambiti concordati tra

⁷⁰ SACRA CONGREGATIO RELIGIOSORUM, *Normae* secundum quas Sacra Congregatio de Religiosis in novis religiosis Congregationibus approbandis procedere solet, 6 martii 1901, in X. OCHOA (ed.), *Leges Ecclesiae* I, Roma 1966, 374-378.

istituti, anche tramite aggregazione. È quanto prevede il disposto del can. 580⁷¹.

2.2 *Esercizio della potestà negli istituti misti*

Sotto il profilo giuridico, sappiamo che il CIC prevede solo istituti maschili e femminili. Ma la prassi ha conosciuto già da tempo istituti che comprendono uomini e donne e che hanno in comune anche i Superiori. Le difficoltà di ammissione di una simile forma risiedono soprattutto nell'instaurazione di una vita comune, il che solleva sia interrogativi strettamente canonici, peraltro risolvibili con interventi legislativi, sia interrogativi di ordine disciplinare e morale⁷²; ciò comporta una valutazione nel tempo, condotta con estrema pazienza, competenza e prudenza sia da parte dell'autorità ecclesiastica sia da parte delle stesse comunità⁷³.

Vita Consecrata 61 recita:

Nonnulla religiosa instituta, quae ad conditoris primigeniam mentem veluti fraternitates habebantur in qui-

⁷¹ «Aggregatio alicuius instituti vitae consecratae ad aliud reservatur competenti auctoritati instituti aggregantis, salva semper canonica autonomia instituti aggregati». Cf. G. ROCCA, «Superiori», in *Dizionario degli Istituti di Perfezione* 9, Roma 1997, 734-736.

⁷² Proprio per l'attenzione sotto il profilo anche morale, fu costituita una commissione pontificia presso la Congregazione per la Dottrina della Fede per lo studio delle nuove forme, commissione che, a quanto è dato sapere, subito dopo la prima riunione, non ha avuto seguito.

⁷³ V. DE PAOLIS, «Le nuove forme di vita consacrata e le nuove forme di vita monastica», *Sequela Christi* 2 (2005) 155-156.

*bus omnes sodales – sive sacerdotes sive non sacerdotes – aequales inter se considerabantur, progrediente tempore novam adepti sunt speciem. Instituta haec, quae “mixta” vocantur, foundationis charismate prae oculis habito, perpendant oportet sitne consentaneum et tollerabile ad primigeniam mentem et voluntatem redire. Patres synodales exoptarunt ut in id genus institutis eadem omnibus religiosis iura officiaque adsignentur, praeter illa quae ex ordine sacro oriuntur*⁷⁴.

Sull'introduzione di questa nuova tipologia di istituti, che si affaccia quasi come un riconoscimento ufficiale, parte della dottrina si è espressa favorevolmente⁷⁵. Alcuni Autori, poi, hanno preso a fondamento di tale riconoscimento il disposto del can. 606⁷⁶ sulla parità nella dignità tra istituti maschili e femminili. Si tratta di parità nel trattamento legislativo, e non certo di autorizzazione a procedere alla fondazione di istituti misti. L'affermazione di tale uguaglianza ha lo scopo di evitare discriminazioni e disparità fra istituti maschili e femminili, eccetto quelli necessari «*ex natura rei vel ex peculiari quidam conditione*»⁷⁷, proprio in considerazione del fatto che

⁷⁴ IOANNES PAULUS PP. II, *Adhortatio apostolica post-synodalis Vita consecrata*, AAS 88 (1996) 435.

⁷⁵ Si veda per tutti G. GHIRLANDA, «“Istituti misti” e nuove aggregazioni», in S. RECCHI (ed.), *Novità e tradizione nella vita consacrata. Riflessioni teologiche e prospettive giuridiche*, Milano 2004, 292.

⁷⁶ «Quae de institutis vitae consecratae eorumque sodalibus statuuntur, pari iure de utroque sexu valent, nisi ex contextu sermonis vel ex rei natura aliud constet.»

⁷⁷ Tra i principi direttivi di riforma riguardanti il diritto della vita consacrata, si legge il seguente: «illud nempe vitandi quamlibet discriminationem in statuendis normis inter instituta perfectionis virorum et mulierum». *Communicationes* 2 (1970) 176.

fino alla codificazione pio-benedettina erano in vigore disposizioni limitative per gli istituti femminili, ancora sotto il controllo e la vigilanza dell'istituto maschile in uno o più settori della vita interna all'istituto femminile. Altri invocano addirittura il can. 588 §1⁷⁸ per affermare che gli istituti misti non sono né clericali né laicali; ma il testo del §1 parla più precisamente di stato di vita consacrata e non di istituto, ed è lo stato di vita consacrata a cui possono essere chiamati sia laici sia chierici perché il suo fondamento è la consacrazione mediante i consigli evangelici⁷⁹.

L'introduzione di una per così dire nuova categoria di istituti, cosiddetti misti, ha chiaramente posto nuove questioni alla dottrina, specialmente riguardo alla natura della potestà di governo e alle facoltà di cui tali istituti e i Superiori in essi possono godere per concessione da parte della suprema autorità. Di fatto la questione si è concentrata sulla considerazione della necessità di mantenere la distinzione tra natura clericale e laicale degli istituti e quindi della sufficienza di tale distinzione o se sia meglio superare la distinzione e orientarsi verso l'introduzione di fatto di una natura mista dei nuovi istituti che nati soprattutto come fraternità si sentono maggiormente identificati secondo questa medesima natura mista. Unitamente a ciò, si deve considerare la questione che riguarda i Superiori; in concreto è nata anzitutto la discussione sui soggetti abili ad assumere ed eser-

⁷⁸ «Status vitae consecratae, suapte natura, non est nec clericalis nec laicalis.»

⁷⁹ Ad esempio, A. PEDRETTI, «L'istituto Id – Missionari e Missionarie *Identes* secondo la vita consacrata», *Commentarium pro Religiosis* 87 (2006) 198.

citare potestà di governo e se tale potestà possa essere conferita anche ai laici; e poi se i Superiori maggiori di tali istituti hanno tutta la potestà e tutte le facoltà che il CIC riconosce ai Superiori maggiori degli IVC clericali di diritto pontificio⁸⁰.

La questione, dunque, più rilevante investe la possibilità o meno di ammettere al governo di un istituto fratelli e sorelle che abbiano potestà di giurisdizione sui fratelli chierici.

Il citato passo di *Vita Consecrata* 61 ha offerto un orientamento risolutivo, almeno nel senso che ha escluso che i Superiori maggiori non insigniti dell'ordine sacro possono esercitare potestà e ottenere facoltà riservate a chi è insignito del sacramento dell'ordine nel grado del presbiterato.

Gli aspetti da sottolineare, per un corretto discernimento e per una interpretazione non fuorviante nell'identificazione degli istituti misti, si devono concentrare sul progetto originario del fondatore e quindi sull'approfondimento del proprio carisma fondazionale. Risulta quindi chiaro, e sia detto con una certa determinazione, che la *mixtité* è data non dal fatto pratico della presenza di membri laici e chierici in un istituto, ma dal fatto fondativo del carisma originario. Riprendendo quanto ha già prospettato il Ghirlanda, possiamo dire che i punti fondamentali da risolvere sono sostanzialmente

⁸⁰ Sulla impossibilità che un Superiore maggiore di un IVC o di una SVA clericali di diritto pontificio sia laico, rimandiamo alle considerazioni, pienamente condivisibili, di A. D'AURIA, «I laici nel *munus regendi*», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed.), *I laici nella ministerialità della Chiesa*, Milano 2000, 148-151.

tre⁸¹: verifica della legittimità della tradizione che ha portato alcuni istituti originariamente pensati come fraternità a divenire di fatto e di diritto clericali; attribuzione ai Superiori non chierici della potestà di giurisdizione prevista dal disposto del can. 129 §2; riconoscimento del titolo di Ordinario ai Superiori maggiori, chierici o laici, degli istituti misti, o almeno conferimento delle facoltà proprie degli Ordinari.

Anche la prassi della CIVCSVA è stata in tal senso attenta a considerare di volta in volta sia l'intendimento dei fondatori sia a mantenere la riserva nell'esercizio della potestà e delle facoltà strettamente clericali solo per quei Superiori che, pur essendo membri e a capo di una fraternità, siano insigniti dell'ordine sacro⁸².

Sotto questo profilo si rivela indispensabile che l'intendimento e il progetto dei fondatori (cf. can. 578) sia inserito in una normativa di diritto proprio che rispecchi con sufficiente chiarezza e determinazione l'identità carismatica del nuovo soggetto che si intende sottoporre ad approvazione; in tale determinazione giuridica costituiscono elementi di grande rilievo le norme concernenti il governo e l'autorità interna, i superiori e la potestà di cui godono.

2.3 Determinazioni del diritto proprio circa l'autorità interna

Il diritto proprio, specie nell'ambito del governo e delle diverse autorità e specie di Superiori, deve

⁸¹ G. GHIRLANDA, «“Istituti misti” e nuove aggregazioni» (cf. nt. 75), 293-296.

⁸² V. DE PAOLIS, «Il ruolo della scienza canonistica» (cf. nt. 9), 138-140.

bene armonizzare gli elementi di novità con la determinazione delle competenze dei diversi Superiori e della potestà che essi possono e/o devono esercitare. Questa esigenza era valida per le forme di vita consacrata già codificate e tale rimane per le forme che ricadono sotto il can. 605, per cui è norma di *iuris prudentia* che ogni tipo di diritto proprio precisi l'ambito di potestà dei diversi Superiori⁸³.

Come per le forme di vita consacrata codificate, così per quelle nuove vi è da chiedersi quali norme ricadano sotto l'espressione *ius proprium* e se tutte le norme di diritto proprio siano da considerarsi leggi. La questione e le relative risposte sono rilevanti per la comprensione della potestà di governo che ognuna di esse possiede e per l'ambito entro il quale i legittimi Superiori possono esercitarla. Secondo quanto dispone il can. 596 §1, i Superiori e i Capitoli degli IVC hanno la potestà definita nelle costituzioni, oltre che quella definita nel diritto universale. Ma quando la potestà è limitata a quella prevista nel §1 del menzionato canone, si può parlare in senso proprio di potestà ecclesiastica di governo? E il diritto proprio può emanare vere leggi o più semplicemente norme o mero diritto statutario? Vi è poi da soffermarsi sul diritto statutario proprio delle associazioni o delle nuove comunità approvate, ad esempio, dal Pontificio consiglio per i laici. A tal proposito si è distinto tra statuti autonomi e statuti con forza di legge⁸⁴. In

⁸³ Cf. E. JOMBART, «Religieux», in R. NAZ (ed.), *Dictionnaire de Droit Canonique*, Vol. VII, Paris 1965, col. 553.

⁸⁴ B. PRIMETSHOFER, «Il valore giuridico del diritto proprio negli IVC e nelle SVA», *Commentarium pro Religiosis* 87 (2006) 176.

ambito legislativo, e dunque anche di norme statutarie, è oltremodo utile evitare che si inficino valore ed efficacia degli atti giuridici che provengono da autorità interne alle forme di vita consacrata, antiche o nuove, o da moderatori di associazioni, che hanno agito al di là della potestà loro propria.

Già la dottrina di autorevoli commentatori del CIC/17 aveva riconosciuto una certa distinzione tra *lex* e *statutum*⁸⁵, dove lo statuto indica una normativa peculiare data da un Superiore. Nel lavoro di revisione del CIC/17 si è assistito ad una significativa evoluzione nell'attribuzione di significati alla categoria degli statuti. Si passa dagli «*statuta [...] quae respiciunt christifidelium consociationes, sive publicas sive privatas*», di cui si parla nei *Praenotanda* dello Schema del 1977⁸⁶, all'estensione del concetto di statuto nel diritto proprio degli IVC e delle SVA, secondo lo Schema del 1980, il quale intitolava la Parte III del Libro II *De consociationibus in Ecclesia*.

Le osservazioni della *Relatio* del 1981 allo Schema del 1980 fanno presente la difficoltà di applicare degli *statuta* alle associazioni con autonomia di fare leggi. La difficoltà fu sostanzialmente recepita e le modifiche sono state inserite nel can. 94 come attualmente giace.

Oggi il termine *statuta* viene nella prassi applicato non solo nel significato giuridico del can. 94 §1⁸⁷ a

⁸⁵ Per tutti si veda G. MICHIELS, *Normae generales Juris Canonici. Commentarius Libri I Codicis Juris Canonici*, Vol. II, Parisiis – Tornaci – Romae 1949², 662-663.

⁸⁶ *Communicationes* 9 (1977) 234.

⁸⁷ «Statuta, sensu proprio, sunt ordinationes quae in universitatibus sive personarum sive rerum ad normam iuris

persone di natura giuridica pubblica, ma anche a quelle private, ad esempio nel variegato ambito dell'associazionismo privato o solo di fatto esistente senza alcun riconoscimento. In ciò la dottrina, sin dalla promulgazione del CIC/83, si è diversificata: per alcuni, sono da considerarsi statuti solo quelli delle persone giuridiche canonicamente erette⁸⁸, per altri, di parere completamente opposto, il concetto si applica anche a gruppi di fedeli che costituiscono associazioni private o meramente di fatto⁸⁹.

La prassi ecclesiale, proprio nell'ambito delle associazioni e delle nuove comunità, non esclusi gli IVC e le SVA, ammette e riconosce tra gli altri codici, anche l'approvazione di statuti propri. Ammettendo che gli statuti degli IR e delle SVA clericali di diritto pontificio, statuti che almeno per quanto riguarda il codice fondamentale sono da considerarsi vere leggi ecclesiastiche, si può procedere al medesimo riconoscimento per istituti, appartenenti ad antiche o a nuove forme, che non sono riconosciuti come clericali? Almeno per gli istituti laicali privi di potestà ecclesiastica di governo la risposta deve essere negativa. Pertanto, perché sia sempre più chiaro che l'autorità che un Superiore può esercitare dipende dal tipo di potestà di cui egli è dotato, e che la potestà ecclesiastica di governo

conduntur, et quibus definiuntur earundem finis, constitutio, regimen atque agendi rationes.»

⁸⁸ V. DE PAOLIS, «Il Libro primo del Codice: norme generali (cann. 1-203)», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed.), *Il diritto nel mistero della Chiesa. I. Il diritto nella realtà umana e nella vita della Chiesa. Il Libro I del Codice: le norme generali*, Roma 1995³, 361.

⁸⁹ P.G. MARCUZZI, «Statuti e regolamenti», *Apollinaris* 60 (1987) 528 e 537.

nella funzione legislativa non appartiene *eo ipso* a tutte le forme di vita consacrata, è necessario, per le nuove comunità o nuove forme di vita consacrata, precisare la specie e non soltanto il genere, e quindi la natura, e indicare al contempo, possibilmente *expressis verbis*, la potestà che i Superiori possono esercitare. Ciò è richiesto per evitare che vengano emanati atti di autorità che non solo sono da considerarsi giuridicamente nulli, ma che possono nuocere alla vita dei membri di una comunità, che si nutre anche di orientamenti legittimi e saggi per alimentare quella necessaria unione di intenti e di azione propria di ogni comunità.

2.4 Osservazioni circa alcune scelte normative adottate

2.4.1 Autorità e governo nei cosiddetti “altri istituti di vita consacrata”

Ci riferiamo qui a quegli istituti approvati dalla Congregazione per gli IVC e le SVA così come risulta dall'Annuario Pontificio; a mo' di esempio, senza pretesa di esaustività, si presenta qualche modello per comprenderne la struttura interna di governo.

Al di là dei criteri approvati nel 1990, la Congregazione non ha elaborato una ulteriore criteriologia, ma ha approvato cosiddette nuove forme in base alla prassi e all'esame delle costituzioni di volta in volta sottoposte a *recognitio*. In esse risultano approvati istituti, i cui membri, uomini e donne, hanno vincoli diversi e sono retti da un medesimo testo costituzionale, con le differenziazioni di *status* richieste sia dal grado di incorporazione all'istituto sia dallo stato clericale o laicale. La pretesa, pur legittima, di essere riconosciuti in conformità alla volontà fondazionale ha comportato, specie in ordine alla configurazione dell'autorità interna, da una

parte l'accettazione da parte dell'autorità suprema di istituti a composizione mista, dall'altra, visto il rifiuto a configurarsi in istituti giuridicamente distinti e riunificabili in forma federativa, a inventare una terminologia che, nei decreti di approvazione, evidenzia l'eliminazione della natura dell'istituto, ricorrendo addirittura ad un linguaggio generico: istituzione della Chiesa cattolica, famiglia ecclesiale e altri.

Si è reintrodotta pertanto all'interno della medesima fondazione la categoria dei rami, con interdipendenze e distinzioni varie, con riferimenti normativi comuni e specifici, specie in ordine al governo interno.

Nei decreti di approvazione non viene menzionato il can. 605, anche se le approvazioni che compaiono sull'Annuario Pontificio si autodefiniscono tutte nuove forme di vita consacrata; in verità solo la *Société du Christ Seigneur* risulta essere stata approvata a tenore del can. 605 e l'indicazione generale per tutti è "altri istituti di vita consacrata". Tuttavia le costituzioni della *Société du Christ Seigneur* non fanno riferimento al can. 605, benché la Congregazione per gli IVC e le SVA nel decreto dell'11 febbraio 1993, confermando una precedente approvazione, designi la *Société* come istituto di vita consacrata di diritto pontificio. Per quanto riguarda il governo, non pare sussistano particolarità che possano suscitare difficoltà nell'esercizio dell'autorità, atteso che membri in senso proprio sono considerati solo le donne, sia come Permanenti sia come Associate⁹⁰. Cosa questa che si ripercuote sul

⁹⁰ SOCIÉTÉ DU CHRIST SEIGNEUR, *Constitutions*, art. 5 §1: «Seules les femmes, pour qui la société fut initialment approuvée et qui en assumant toutes les exigences, sont reconnues comme Permanentes ou Associées».

governo della Società, affidato ad una Responsabile generale e alle sue assistenti⁹¹.

Ciò che invece invita ad un approfondimento è il riferimento nelle costituzioni ora a canoni propri della legislazione universale circa gli IR ora, più di frequente, a canoni circa le SVA. Tale rimando, per quanto riguarda l'organizzazione del governo, è presente, nell'art. 74 che dispone circa il governo della *Société*, composto dalla Responsabile generale aiutata dal consiglio generale. Il rimando è al can. 586 che riconosce ai singoli istituti una giusta autonomia, mentre nell'art. 74 si specifica che tale autonomia è piena. L'art. 78 §1 regola gli uffici di segreteria e di economo e rimanda al can. 636. L'art. 81, dopo aver precisato nel §1 che la Responsabile generale ha come prima responsabilità il governo della società e la tutela dello spirito, nel §2 indica gli ambiti di piena autorità della Responsabile generale, tra i quali l'apertura e la chiusura di case, sulla base del can. 733 §1 che concerne le medesime competenze presso le SVA, la dimissione di un membro non incorporato definitivamente, sulla base del can. 742, o quella dell'art. 81 §4 di un membro incorporato definitivamente, con il rinvio al can. 743. Quanto, poi, alle competenze delle Responsabili regionali e locali, l'art. 85 enuclea la vita e l'apostolato dei membri, la disciplina e il regime interno delle case, e rinvia al can. 738 §1⁹². Questo appare

⁹¹ *Ibid.*, art. 75 §1: «La Responsable générale et ses Assistentes sont choisies parmi les Permanentes et les Associées qui ont fait leur consecration perpétuelle».

⁹² Non mancano, infine, riferimenti non del tutto appropriati a canoni del CIC; si veda, per esempio, l'art. 21 sulla

almeno in contrasto con quanto specificato nel decreto di approvazione e nell'art. 1 §1, dove la *Société du Christ Seigneur* è presentata come IVC di diritto pontificio. Ora, perché riferirsi nel diritto proprio a canoni che propriamente regolano le SVA? Dalla storia della *Société du Christ Seigneur* è dato dedurre che inizialmente si configurava come IS, ma la Congregazione per gli IVC e le SVA ritenne opportuno riconoscerla dapprima come associazione e poi come IVC. Ora nelle Costituzioni compaiono riferimenti al diritto universale che appartengono alle forme già codificate. Ma allora il *novum* consiste nel prendere a prestito elementi propri di ciascuna forma già esistente?

Il caso de *La Obra de la Iglesia*, approvata come Famiglia ecclesiale di vita consacrata, nelle proprie Costituzioni si riferisce volentieri alle norme che nel

dimensione ecclesiale della consacrazione e il richiamo a vivere in comunione di spirito, di preghiera e di servizio con tutto il popolo di Dio, dove si indicano, tra le fonti i cann. 311 e 328 propri del diritto di associazione; l'art. 22 sulla vita fraterna che richiama il can. 740 sulla vita in comune delle SVA; l'art. 27 §2 che richiama il can. 733 §1 circa l'erezione di una casa di una SVA, previo consenso scritto del Vescovo diocesano, e la soppressione di essa, previa consultazione dello stesso; l'art. 38, che regola le condizioni di ammissione alla Società, si rifà ai cann. 642-643, 645 circa l'ammissione al noviziato negli IR; nel medesimo articolo il n. 3 recita: «être capable d'assumer partout et constamment les obligations contractées» e rimanda al can. 598 §2; allo stesso canone rimanda l'art. 42 §1 solo perché nell'articolo si riprendono le istanze del canone circa la vita dei consacrati secondo il diritto proprio al fine di tendere alla perfezione del proprio stato; molti altri sono gli articoli costituzionali che rimandano a canoni riguardanti gli IR e le SVA.

CIC regolano il governo degli IR. Il Presidente, che esercita autorità sull'intera Opera, deve essere sacerdote incorporato con voti perpetui; solo in circostanze straordinarie potrà fungere da Presidente un membro incorporato di voti perpetui del Ramo dei responsabili secolari. In questo caso la potestà di giurisdizione ecclesiale viene esercitata per mezzo del Direttore generale del Ramo sacerdotale⁹³. Quanto, poi, alla qualifica di Superiore maggiore, essa viene riconosciuta al Presidente dell'Opera, ai Direttori generali di Ramo e ai Direttori provinciali⁹⁴. Novità rilevante nell'organizzazione di governo è rappresentata dal fatto che Presidente dell'Opera può essere una donna; il Presidente, in quanto Superiore maggiore, può esercitare potestà di governo anche sui membri chierici, eccetto in ciò che è riservato alla potestà di ordine. Mi pare questo un caso tipico in cui il Presidente, in quanto Superiore maggiore, è privato di parte di potestà non esercitabile sui membri chierici, in quanto se è

⁹³ *Constituciones de la Obra de la Iglesia*, art. 30, nn. 237-239: «El Presidente será sacerdote incorporado con votos perpetuos del Grupo de Responsables. Sólo en circunstancias extraordinarias lo podrá ser un incorporado con votos perpetuos de las Ramas de Responsables seglares. Si el Presidente de la Obra de la Iglesia fuese un seglar de las Ramas de Responsables, la potestad de jurisdicción eclesial dentro de la Obra llegará a los sacerdotes por el cause del Director general de la Rama sacerdotal, en cumplimiento de los cann. 129, y 274 y demás del CIC».

⁹⁴ *Constituciones de la Obra de la Iglesia*, art. 34, n. 266: «Tanto el Presidente de la Obra como los Directores generales de Rama y los Directores provinciales son Superiores mayores y tienen, por coniguiente, las facultates que reconocen a éstos el can. 620 del CIC y siguientes».

donna, come attualmente è⁹⁵, per esercitare potestà di ordine ha bisogno di un Superiore maggiore chierico. L'art. 30, n. 237 che richiede lo stato clericale per assumere l'ufficio di Presidente è stato approvato quando sin dall'inizio la *Obra* ha avuto un Presidente non chierico. È interessante notare, infine, che la *Obra* aveva chiesto l'approvazione come SVA; ha ottenuto l'approvazione secondo una inconsueta nuova formula e ha dimenticato del tutto qualsiasi riferimento alle SVA. Prova ne è che nel capitolo concernente il governo si citano abbondantemente ed esclusivamente canoni del CIC che regolano il governo negli IR.

Tra gli "altri istituti di vita consacrata" di diritto pontificio risulta anche la *Famille Monastique de Bethléem, de l'Assomption de la Vierge et de Saint Bruno*, che ha ricevuto l'approvazione pontificia nel 1998 come IR di diritto pontificio, con i suoi due rami femminile e maschile; il ramo dei monaci è clericale. Pare che questa istituzione monastica sia l'unica che nelle approvazioni di nuove forme, in ambito pontificio, abbia mantenuto, per decreto di approvazione, la distinzione classica di IR, all'interno degli IVC.

2.4.2 Autorità e governo nelle cosiddette nuove forme di vita consacrata di diritto diocesano

Le profonde trasformazioni in ambito socio-culturale e l'esigenza di un nuovo radicalismo evangelico hanno imposto una riflessione e hanno suggerito nuove modalità di esercitare l'autorità, con forme di

⁹⁵ *Annuario Pontificio per l'anno 2007*, 1743.

governo il più possibile corrispondenti alla composizione delle cosiddette nuove forme. L'esercizio dell'autorità e i soggetti dotati di potestà di governo sembrano essere le questioni più problematiche all'interno di queste nuove realtà fondazionali, specie laddove si tratta di spiegare sia la capacità di assumere l'ufficio di Superiore sia l'esercizio di giurisdizione su membri chierici da parte di Superiori non chierici. Il problema diviene assai grave quando si tratta di Superiori maggiori, mentre al livello inferiore, nel caso del Superiore locale ad esempio, non pare possano esservi ostacoli insormontabili.

Come si spiega che il Superiore maggiore di un Istituto clericale, che per il CIC è Ordinario, possa avere un Vicario non chierico. In che modo può esercitare potestà vicaria a nome del titolare? Come può esercitare a nome del titolare quella potestà che nemmeno il Vicario possiede, perché privo dell'ordine sacro? Questo è il caso, ad esempio della *Famiglia ecclesiale "Missione Chiesa-Mondo"*, famiglia ecclesiale di vita consacrata di diritto diocesano⁹⁶. E come può il Superiore maggiore di un istituto laicale avere un Vicario chierico che eserciti potestà a nome del titolare, quella potestà che nemmeno il titolare possiede, perché non insignito dell'ordine sacro? Di fatto la Congregazione per gli IVC e le SVA ha rico-

⁹⁶ *Costituzioni della "Missione Chiesa-Mondo"*, art. 1: «La "Missione Chiesa-Mondo", sotto la speciale cura del Vescovo diocesano (cfr. can. 594) costituisce una Famiglia ecclesiale di vita consacrata composta da due rami distinti e autonomi, ma complementari e correlati tra loro: Volontari sacerdoti e laici celibi consacrati e Volontarie nubili consacrate, con voti pubblici di povertà, castità, obbedienza e di apostolato, secondo il diritto universale della Chiesa e le presenti Costituzioni».

nosciuto che Responsabile generale possa essere anche un laico, purché il suo Vicario sia sacerdote⁹⁷. Ogni Ramo ha il suo Responsabile generale eletto dal Capitolo generale (art. 132); si precisa altresì che «i Responsabili generali di Ramo, che sono Superiori maggiori, assistiti dal proprio consiglio, governano il proprio Ramo a norma del diritto proprio, sotto l'autorità del Responsabile generale della famiglia ecclesiale» (art. 133).

2.4.3 Autorità e governo nelle nuove forme di vita consacrata riconosciute come associazioni di fedeli

Diverso è il caso di quelle cosiddette nuove forme che sono state riconosciute come associazioni di fedeli; qui la presidenza non necessariamente deve essere riservata a chierici, chiaramente quando si tratta di associazione di fedeli di cui facciano parte anche chierici⁹⁸. Mentre il problema non sussiste quando si tratta di associazioni clericali (can. 302)⁹⁹

⁹⁷ *Costituzioni della "Missione Chiesa-Mondo"*, art. 124: «Responsabile generale della famiglia ecclesiale può essere eletto un membro, professo da almeno dieci anni, o del Ramo dei sacerdoti e dei laici consacrati o un membro del Ramo delle donne nubili consacrate. Se viene eletto un sacerdote, avrà come vice-Presidente un membro del Ramo delle donne nubili consacrate; se, invece, viene eletto o un membro laico del Ramo dei sacerdoti e dei laici consacrati o un membro delle donne nubili consacrate, avrà come vice-Presidente un sacerdote».

⁹⁸ J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, 223.

⁹⁹ «Christifidelium consociationes clericales eae dicuntur, quae sub moderamine sunt clericorum, exercitium ordinis sacri assumunt atque uti tales a competenti auctoritate agnoscuntur.»

o di associazioni i cui membri sono esclusivamente chierici (can. 278 §§1 e 2)¹⁰⁰.

Valga qui, come esempio, l'organizzazione del governo di associazioni approvate dal Pontificio consiglio per i laici. Prendiamo in esame la *Comunità missionaria di Villaregia*; essa è retta da un Presidente, il quale «esercita l'autorità di governo su tutta l'associazione. Ha potestà ordinaria su ogni singola comunità, le case e i membri, secondo quanto contemplato dal diritto proprio. Esegue le deliberazioni e segue gli indirizzi dati dall'Assemblea» (art. 189). Coadiuvava il Presidente un vice Presidente, «eletto dall'Assemblea generale, come primo consigliere, tra i membri di voti perpetui del II Nucleo, se il Presidente è un membro del I Nucleo, o viceversa, per avere, anche tra coloro che esprimono la sintesi dell'Associazione, la ricchezza del Nucleo maschile e quella del Nucleo femminile» (art. 197).

Nel decreto di approvazione¹⁰¹ si specifica chiaramente che la *Comunità Missionaria di Villaregia* viene eretta come associazione pubblica internazionale di fedeli, di diritto pontificio, con personalità giuridica, a norma dei cann. 298-320 e 327-329. Si fa qui riferimento alle norme di diritto universale sulle associazioni, in specie alle norme comuni, alle norme

¹⁰⁰ «§1. Ius est clericis saecularibus sese consociandi cum aliis ad fines statui clericali congruentes prosequendos. §2. Magni habeant clerici saeculares praesertim illas consociationes quae, statutis a competenti auctoritate recognitis, per aptam et convenienter approbatam vitae ordinationem et fraternalium iuvamen, sanctitatem suam in ministerii exercitio fovant, quaeque clericorum inter se et cum proprio Episcopo unioni favent.»

¹⁰¹ *Libro di vita della Comunità Missionaria di Villaregia*, 11-12.

sulle associazioni pubbliche e a quelle sulle associazioni di fedeli laici. Ciò che desta una qualche meraviglia è la specificazione che qualifica l'associazione di diritto pontificio. Ora, come è noto, tale qualifica riguarda specificamente gli IVC e le SVA. Che cosa aggiungerebbe alla qualifica internazionale tale specificazione? Pare si tratti di una interpretazione pratica data dal Dicastero che ha approvato l'associazione, accordando qualifiche specifiche dell'approvazione degli IVC a forme associative che di per sé non le richiedono. Infatti, la specificazione in oggetto, è prevista dal CIC per gli IVC, che nel can. 589¹⁰² offre i criteri per definire un istituto di diritto pontificio o di diritto diocesano e nel can. 593¹⁰³ determina, in riferimento solo agli istituti di diritto pontificio, la loro sotmissione immediata ed esclusiva alla Sede Apostolica quanto al regime interno e alla disciplina, salva la giusta autonomia di cui al can. 586¹⁰⁴.

Sempre in ambito di associazioni internazionali compare la medesima specificazione, ad esempio, per la *Comunità delle Beatitudini* che prima della recente approvazione fu riconosciuta come associa-

¹⁰² «Institutum vitae consecratae dicitur iuris pontificii, si a Sede Apostolica erectum aut per eiusdem formale decretum approbatum est; iuris vero dioecesiani, si ab Episcopo dioecetano erectum, approbationis decretum a Sede Apostolica non est consecutum.»

¹⁰³ «Firmo praescripto can. 586, instituta iuris pontificii quoad regimen internum et disciplinam immediate et exclusive potestati Sedi Apostolicae subiciuntur.»

¹⁰⁴ «§1. Singulis institutis iusta autonomia vitae, praesertim regiminis, agnoscitur, qua gaudeant in Ecclesia propria disciplina atque integrum servare valeant suum patrimonium, de quo in can. 578 §2. Ordinariorum locorum est hanc autonomiam servare ac tueri.»

zione privata di fedeli con personalità giuridica di diritto diocesano¹⁰⁵. Nell'approvazione data dal Pontificio consiglio per i laici non si specifica più che si tratta di associazione di diritto pontificio¹⁰⁶.

La Comunità delle Beatitudini è retta da un Moderatore generale che governa l'intera comunità, da un Moderatore provinciale e da un Pastore, responsabile delle singole comunità. Il Moderatore generale può essere uomo o donna, sposato o consacrato nel celibato; deve essere impegnato a vita nella comunità (art. 222). Il Pastore di una casa può essere parimenti uomo o donna, qualunque sia il suo stato di vita, solitamente una persona impegnata a vita, eccezionalmente una persona impegnata in modo temporaneo o permanente (art. 175).

Per quanto riguarda i membri sacerdoti, premesso che vengono incardinati in una diocesi, cosiddetta di accoglienza (art. 119), sono posti sotto la responsabilità di un sacerdote impegnato a vita nella Comunità, scelto all'interno del consiglio generale (art. 121). Lo stesso avviene per i diaconi permanenti, uxorati o celibi; essi sono posti sotto la responsabilità di un diacono permanente, nominato dal Moderatore generale (art. 138).

3. Conclusioni e prospettive

3.1 *L'autorità gerarchica e le nuove forme di vita consacrata*

Abbiamo considerato la questione dell'autorità gerarchica nella duplice prospettiva indicata dal pre-

¹⁰⁵ COMUNITÀ DELLE BEATITUDINI, *Statuti*, Preambolo.

¹⁰⁶ COMUNITÀ DELLE BEATITUDINI, *Statuti*, art. 1.

scritto del can. 605: l'autorità della Sede Apostolica, unica competente ad approvare nuove forme di vita consacrata, e l'autorità episcopale diocesana, competente a discernere i nuovi doni.

Dal punto di vista gerarchico, il CIC e le norme complementari di *Pastor Bonus* sono in sé chiare, anche se nell'applicazione pratica e nell'interpretazione dottrinale hanno evidenziato percorsi e soluzioni talvolta contrapposte.

L'autorità competente ad approvare nuove forme di vita consacrata è unicamente la Sede Apostolica. Sotto questo profilo, se si considera in senso stretto che le nuove forme di vita consacrata non rientrano nelle forme già codificate, allora la loro approvazione ha bisogno di un atto legislativo che apporta modifiche sostanziali a quanto già previsto dal can. 573 oppure che crea un modello completamente diverso da quello già previsto.

L'approvazione in questo caso comporterebbe infatti la creazione di un nuovo soggetto giuridico non previsto dall'ordinamento che modifica un istituto giuridico nei suoi elementi essenziali. In questa ipotesi l'autorità competente per dare l'approvazione a tali nuove forme non può essere altro che l'autorità suprema, almeno nel senso che soltanto essa può autorizzare tali forme di vita consacrata che non rientrano nell'istituto giuridico previsto dal Codice stesso¹⁰⁷.

Più propriamente, considerando quanto è stato sinora approvato a livello pontificio, si dovrebbe parlare di approvazione di istituti con una nuova forma di vita consacrata e non di nuove forme di vita consacrata.

¹⁰⁷ V. DE PAOLIS, «Le nuove forme di vita consacrata e le nuove forme di vita monastica» (cf. nt. 73), 147.

La prassi sinora utilizzata ha visto in concreto l'intervento di due Dicasteri: la Congregazione per gli IVC e le SVA, che ha approvato IVC, e il Pontificio consiglio per i laici, che ha approvato associazioni.

L'autorità competente a discernere i nuovi doni, tra cui chiaramente possono esserci anche nuove forme di vita consacrata, è il Vescovo diocesano. In questo ambito si dovrebbe concentrare maggiormente l'attenzione della suprema autorità, dei Vescovi stessi e degli esperti e consiglieri a vario titolo. Infatti, ogni dono trae la sua scaturigine dallo Spirito che ispira fondatrici e fondatori in un contesto diocesano, con forme aggregative. È qui che il Vescovo deve esercitare tutta la sua *auctoritas*, nel senso proprio di far crescere nel discernimento i nuovi doni.

3.2 *L'autorità interna alle nuove forme di vita consacrata*

Trattando dell'autorità interna alle cosiddette nuove forme di vita consacrata, non si può prescindere sia dalla complessità sia dalla assoluta varietà dei fenomeni in questione. Prova ne sia che proprio sul tema dell'autorità e della sua connessione all'esercizio di potestà, nonché anche per altre gravi motivazioni, si è aperto una specie di conflitto per determinare l'autorità competente ad approvare, a livello centrale, nuove forme di vita consacrata o associazioni con membri consacrati. In questo senso si è rilevato, e continua a manifestarsi, una certa disparità di trattamento nell'utilizzo di criteri in base ai quali determinare la competenza di un Dicastero su una forma associativa che si presenta come nuova forma di vita consacrata.

Mancanza di criteriologia e di orientamenti generali condivisi, dunque; e anche dove sono stati dati, criteri e orientamenti hanno dovuto cedere dinanzi alla multiforme manifestazione dello Spirito che ha ispirato fondatori e fondatrici.

Volendo inquadrare la questione dell'autorità nel contesto così variegato della sua applicazione, si è notato anzitutto l'utilizzo di una terminologia flessibile nella denominazione dei Superiori e di quanti detengono autorità; si passa perciò da termini appartenenti alla tradizione monastica orientale e occidentale a termini più adeguati alla sensibilità odierna che sostituisce volentieri termini imperativi a termini evocativi.

All'uso della terminologia è connesso uno stile di governo ispirato talvolta al più classico centralismo della vita consacrata, altre volte alla partecipazione di stampo familiare.

Allo stile di governo sono poi connesse le determinazioni codificate nelle forme classiche con l'introduzione di stili e di contenuti che devono far fronte alla novità nell'organizzazione interna delle forme di vita consacrata: la composizione mista dei membri con la denominazione propria di fraternità o di famiglia ecclesiale e altre simili; la natura non più clericale né laicale, ma mista; la potestà, se ecclesiastica o meno, se di governo e in quali ambiti; la denominazione dei Superiori maggiori e dei loro Vicari, se Ordinari o no e quale la loro potestà in ordine alle facoltà proprie degli Ordinari; le disposizioni del diritto universale e del diritto proprio.

A questo proposito bisognerà insistere sul valore del diritto proprio e sul contenuto delle costituzioni, delle regole di vita, degli statuti e regolamenti che ciascuna nuova forma ha scelto per configurare la

propria fisionomia. È a questo livello che può avvenire una svolta salutare: si tratta del tentativo di tradurre gli stili di governo in strutture, che siano una giusta via tra strutture stabili e fluttuanti, rigide e troppo flessibili.

Si verifica proprio su questo aspetto una sorta di dilemma tra originarietà carismatica e adattamenti a strutture già esistenti, e si passa, talvolta attraverso un non ben equilibrato sbilanciamento, dall'eccessivo ricorso a norme riservate agli IVC e alle SVA ad una altrettanto eccessiva dimenticanza di qualsivoglia norma.

Tra i criteri approvati nel congresso della Congregazione per gli IVC e le SVA del 26 gennaio 1990, va messo in evidenza quello che indirizza le nuove forme con un ramo clericale a far dipendere i membri chierici da un sacerdote. In tal senso si è regolata in seguito la Congregazione, intendendo in tal modo superare la difficile problematica della potestà e del suo esercizio da parte dei membri laici, specie nei cosiddetti istituti misti, e attribuendo ai soli membri chierici l'esercizio della potestà e delle facoltà strettamente clericali.

Ritenendosi depositaria in questo ambito della potestà vicaria, la Congregazione per gli IVC e le SVA approvando le norme di diritto proprio delle nuove forme, ha altresì approvato la attribuzione ai Superiori non chierici della potestà di giurisdizione prevista dal disposto del can. 129 §2; ha riconosciuto il titolo di Ordinario ai Superiori maggiori, chierici o laici, degli istituti misti, o almeno ha conferito le facoltà proprie degli Ordinari, anche quando i Superiori maggiori non sono in senso stretto Ordinari.

LUIGI SABBARESE, C.S.